



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 278 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 14/12/2012

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E I COMUNI DI CASTELVETRO, GOSSOLENGO, GRAGNANO, MONTICELLI D'ONGINA, NIBBIANO, PIACENZA, PODENZANO, PONTE DELL'OLIO, RIVERGARO, VIGOLZONE E VILLANOVA SULL'ARDA PER IL CONFERIMENTO ALLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE), ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 26 MARZO 2012, DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, COMMA 4, E 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000.

L'anno DUEMILADODICI addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ORIELLA PEVERI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/3279

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E I COMUNI DI CASTELVETRO, GOSSOLENGO, GRAGNANO, MONTICELLI D'ONGINA, NIBBIANO, PIACENZA, PODENZANO, PONTE DELL'OLIO, RIVERGARO, VIGOLZONE E VILLANOVA SULL'ARDA PER IL CONFERIMENTO ALLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE), ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 26 MARZO 2012, DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, COMMA 4, E 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- con atto n. 23 del 26 marzo 2012, il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi degli articoli 27 e 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, la Variante generale al Piano infraregionale per le attività estrattive (brevemente PIAE), costituita dagli elaborati elencati nell'art. 4, comma 1, delle Norme allegate al Piano stesso;
- la Variante al PIAE è stata adottata con valore ed effetti di Piano per le attività estrattive (brevemente PAE) per i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d' Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Vigolzone e Villanova sull'Arda, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, sulla base degli elaborati costitutivi elencati per ciascuno dei Comuni sopra indicati nell'art. 4, comma 2, delle Norme PIAE, e in virtù della sottoscrizione il 14 novembre 2011 di accordi territoriali con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d' Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Vigolzone e Villanova sull'Arda,
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, la Variante adottata, in forza degli accordi territoriali sottoscritti con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d' Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Vigolzone e Villanova sull'Arda, individua, sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
 - a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
 - b) la localizzazione degli impianti connessi;
 - c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
 - d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
 - f) le relative norme tecniche.
- in virtù della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli accordi territoriali, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari l'accordo è la Provincia e ad essa compete organizzare l'attività amministrativa e tecnica, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, nel rispetto della disciplina procedimentale di cui agli articoli 21 e 27 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni dell'accordo, nonché l'adozione della parte normativa e cartografica del PAE dei Comuni definendo il contenuto del Piano comunale;

- la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro disciplinati, per ciascun Comune, dall'art 5 degli accordi sottoscritti e dalle procedure concertative stabilite dal comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 7 degli accordi sottoscritti;

Atteso quindi che:

- la Variante al PIAE, con effetti di PAE, è stata regolarmente depositata, a cura della Provincia, presso le sedi competenti anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e che di tale deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'undici aprile 2012 e, nella stessa data, sul quotidiano "Libertà";
- sulla base delle disposizioni del comma 5 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, contestualmente al deposito, la documentazione tecnico-amministrativa riguardante la Variante adottata è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna (nota prot. prov.le n. 24142 del 3 aprile 2012), che la ha ricevuta in data 5 aprile 2012, mentre ai Comuni interessati alla copianificazione è stata specificamente inoltrata anche la documentazione relativa ai rispettivi PAE (nota prot. prov.le n. 24147 del 3 aprile 2012);
- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante generale al PIAE, con valore ed effetti di PAE, e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del Piano, nonché durante la fase di deposito e partecipazione svolta, ai sensi della L.R. n. 20/2000, mettendo a disposizione del pubblico la documentazione di Piano, comprensiva della documentazione inerente i PAE, e i relativi documenti di ValSAT sul sito *web* della Provincia e sul sito *web* della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 128/2010;

Preso atto che:

- a seguito delle misure conoscitive attivate, anche ai fini della valutazione ambientale, e delle riserve formulate dalla Giunta regionale (atto n. 1174 del 6 agosto 2012), e in esito al successivo confronto svolto con i Comuni interessati al processo di copianificazione in sede di singoli Gruppi paritetici, il Consiglio provinciale, con atto n. 90 del 12 ottobre 2012, ha approvato le controdeduzioni, nei termini indicati negli allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al provvedimento consiliare stesso, con conseguente modifica degli elaborati adottati ai fini dell'acquisizione dell'Intesa regionale di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000, nonché ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte dei Comuni firmatari degli accordi territoriali di copianificazione secondo le procedure stabilite dall'art. 7 degli accordi stessi;
- in data 24 ottobre 2012, la documentazione di piano adeguata alla decisione consiliare è stata inoltrata alla Regione, richiedendo l'espressione dell'Intesa di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 nonché il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;
- la Giunta regionale ha formulato l'atto di Intesa e il parere motivato con atto n. 1931 del 10 dicembre 2012, subordinando l'intesa stessa e la valutazione ambientale favorevole all'inserimento nel PIAE di alcune modifiche per soddisfare talune delle riserve a suo tempo formulate dalla Regione e per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti di pianificazione sovra provinciali;
- in virtù del rapporto di interdipendenza che intercorre tra il livello provinciale della pianificazione e quello comunale e del vincolo di conformazione e di adeguamento dei piani comunali a quelli provinciali, i contenuti dell'Intesa e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000 espressi dalla Giunta regionale comportano alcuni adeguamenti ai PAE dei Comuni firmatari degli Accordi territoriali;

Rilevato che, in forza del quadro normativo statale e regionale, come richiamato anche nell'art. 7 degli accordi territoriali sottoscritti con gli undici Comuni, nell'attuale fase del procedimento di copianificazione, qualora non venisse raggiunta l'Intesa con i predetti Comuni, il PIAE conserverebbe il valore e gli effetti suoi propri e non anche quelli di PAE comunale;

Considerato che in esecuzione dell'art. 7 degli accordi territoriali sottoscritti con gli undici Comuni che hanno aderito al processo di copianificazione:

- la Provincia ha predisposto distinti schemi di atti di Intesa (allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al presente provvedimento per formarne parte sostanziale ed integrante) in relazione agli elementi caratterizzanti le specifiche situazioni dei PAE comunali qui di seguito sintetizzate:

- lo schema di atto di Intesa per i PAE dei Comuni di Castelvetro piacentino, Monticelli d' Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio e Villanova sull'Arda (allegato sub n. 1 al presente provvedimento) assume l'assenso del Comune al fine di conferire interamente alle previsioni del PIAE valore ed effetti di PAE;
- gli schemi di Intesa per i PAE dei Comuni di Gossolengo, Gagnano, Vigolzone e Rivergaro (allegati sub n. 2, 3, 4 e 5 al presente provvedimento) contengono, nell'art. 5, disposizioni in cui sono dettagliate, per ciascuno dei predetti Comuni, le specifiche previsioni del PIAE non oggetto di Intesa e la cui attuazione da parte dei Comuni interessati è subordinata al loro recepimento nei rispettivi PAE attraverso un procedimento di adeguamento al PIAE;
- sugli schemi degli atti di Intesa sopra menzionati è stato svolto il confronto con i diversi gruppi di lavoro paritetici il 3 dicembre 2012;

Ritenuto di riconfermare gli obiettivi strategici condivisi in sede di sottoscrizione il 14 novembre 2011 degli accordi territoriali con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gagnano, Monticelli d' Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Vigolzone e Villanova sull'Arda, quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE, approvando gli schemi di Intesa, allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al presente provvedimento per formarne parte sostanziale ed integrante, e autorizzandone la successiva sottoscrizione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche;
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- il Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della

legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di svolgere celermente gli adempimenti necessari per la sottoscrizione degli atti di Intesa con i Comuni al fine di sottoporre al Consiglio provinciale la proposta di approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE per gli undici Comuni che hanno aderito al processo di copianificazione;

Su relazione dell'Assessore Barbieri;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

1. di approvare gli schemi degli atti di Intesa, allegati sub n. 1, 2, 2, 3, 4 e 5 al presente provvedimento per formarne parte sostanziale ed integrante, per il conferimento alla Variante PIAE del valore ed effetti di PAE per i Comuni sotto elencati, autorizzando il Presidente, o suo delegato, alla loro sottoscrizione come segue, anche in presenza di modifiche purché non sostanziali:
 - schema atto, allegato sub n. 1, per la sottoscrizione dell'Intesa con i Comuni di Castelvetro piacentino, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio e Villanova sull'Arda;
 - schema atto, allegato sub n. 2, per la sottoscrizione dell'Intesa con il Comune di Gossolengo;
 - schema atto, allegato sub n. 3, per la sottoscrizione dell'Intesa con i Comuni di Gragnano;
 - schema atto, allegato sub n. 4, per la sottoscrizione dell'Intesa con i Comuni di Vigolzone;
 - schema atto, allegato sub n. 5, per la sottoscrizione dell'Intesa con i Comuni di Rivergaro;
2. di dare atto che con la sottoscrizione dell'Intesa con la Provincia di Piacenza, i Comuni di Castelvetro

piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d' Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Vigolzone e Villanova sull'Arda esprimono il loro assenso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 4, e 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, riconfermando gli obiettivi strategici condivisi in sede di accordo territoriale stipulato tra i Comuni sopra elencati e la Provincia il 14 novembre 2011 quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE per i Comuni predetti;

3. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione nell'albo *online* dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato."

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO

ORIELLA PEVERI



PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3279/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E I COMUNI DI CASTELVETRO, GOSSOLENGO, GRAGNANO, MONTICELLI D'ONGINA, NIBBIANO, PIACENZA, PODENZANO, PONTE DELL'OLIO, RIVERGARO, VIGOLZONE E VILLANOVA SULL'ARDA PER IL CONFERIMENTO ALLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE), ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 26 MARZO 2012, DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, COMMA 4, E 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 14/12/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000 PER IL CONFERIMENTO AL PIANO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000 E DELL'ART. 23 DELLA L.R. N. 7/2004.

TRA

la PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata dall'Assessore per la Programmazione e lo Sviluppo economico del territorio, urbanistica e politiche per la montagna, Avv. Patrizia Barbieri, nata a il, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale (Via Garibaldi, n. 50 -Piacenza), che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. del

E

il COMUNE DI rappresentato dal Sindaco,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via..... -.....), che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n..... del

Premesso che:

- ~ con la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 recante "Disciplina delle attività estrattive", la Regione Emilia-Romagna ha introdotto una normativa specifica per le attività estrattive e la loro pianificazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche definite in particolare dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dal Piano territoriale regionale (brevemente PTR), nonché per promuovere la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative;
- ~ nel perseguire le predette finalità, ispirandosi ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, la predetta legge regionale ha definito gli strumenti della pianificazione nel settore delle attività estrattive prevedendo tre livelli di governo: il livello regionale che, attraverso il PTR, definisce le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi, il livello provinciale che, attraverso il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente PIAE), deve definire la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale di dieci anni, individuare i poli estrattivi di valenza sovracomunale, definire i criteri e gli indirizzi per la pianificazione comunale, nonché i criteri e le metodologie per la coltivazione e per le sistemazioni finali, ed infine, il livello comunale che, attraverso il Piano per le attività estrattive (brevemente PAE), dà attuazione alle previsioni provinciali articolando e specificando le direttive e gli indirizzi del PIAE eventualmente demandando ad una successiva pianificazione particolareggiata (obbligatoria nelle aree interessate dai poli individuati dal PIAE) la razionale organizzazione delle fasi at-

~ tuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva e fermo restando quanto disposto in materia dalla L.R. n. 9/1999;

~ secondo quanto già previsto da un modello generale di semplificazione del sistema della pianificazione introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998 (art. 57) e normato in ambito regionale dall'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000, l'art. 23 della legge regionale n. 7 del 2004 ha successivamente disciplinato la materia introducendo la possibilità che il PIAE possa assumere valore ed effetti di PAE comunale, a condizione che ne faccia richiesta l'Amministrazione comunale interessata, previa Intesa da perfezionare tra Provincia e Comuni interessati secondo le procedure previste dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e quindi nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplina anche il procedimento approvativo del PIAE;

~ nel settore delle attività estrattive, la legge regionale n. 7 del 2004 consente quindi la definizione di un sistema della pianificazione provinciale e comunale attraverso un unico procedimento amministrativo governato dalla Provincia, ma con la partecipazione dei Comuni interessati, con la finalità di semplificare le procedure e ridurre i tempi necessari per rendere operative le decisioni assunte, in quanto l'approvazione del PIAE con effetti di PAE consente ai Comuni di dare immediata attuazione alle relative previsioni alla scala comunale;

~ le disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, nel disciplinare la facoltà di conferimento al PIAE del valore e degli effetti del PAE, stabiliscono che, in tali casi, il PIAE deve individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n.17/1991:

- a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- b) la localizzazione degli impianti connessi;
- c) le destinazioni finali su delle aree oggetto di attività estrattiva,
- d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- f) le relative norme tecniche.

Atteso che:

~ la Giunta provinciale, in esito al processo di monitoraggio del PIAE vigente, considerando necessario, non solo al fine del rinnovo della validità decennale del Piano, ritenuto strategico per l'economia piacentina, e per l'adeguamento alle sopravvenute indicazioni pianificatorie del PTCP, ma anche per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la realizzazione delle opere pubbliche nonché per la reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 2003-2010, come peraltro richiesto dalle Associazioni di categoria degli operatori nel settore estrattivo e da alcuni Comuni che hanno attuato completamente le previsioni del PIAE vigente, con atto del 25 febbraio 2011, n. 36, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, ha dato formale avvio alla procedura di revisione generale del PIAE, approvando il Documento preliminare, il Quadro conoscitivo e la Valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale (ValSAT), che rappresenta gli esiti di una valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno dall'attuazione delle scelte indicate dal Documento preliminare;

~ nel corso della conferenza di pianificazione l'obiettivo della riduzione dei tempi legati allo svolgimento delle complesse procedure amministrative per giungere all'attuazione e all'effettiva operatività delle previsioni settoriali è stato ritenuto strategico, sia da parte dei soggetti pubblici, sia da parte delle Associazioni di categoria;

~ i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda hanno

manifestato l'interesse ad avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e dall'art. 21 della L.R. n. 20/2000, inerenti i processi di copianificazione discendenti dall'attuazione a livello regionale delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, per conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE;

Atteso quindi che.

- per la complessità dei temi che ne costituiscono oggetto, il processo di copianificazione, di cui al quadro normativo regionale sopra menzionato, ha comportato lo svolgimento preliminare di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, coerente coi principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa ed espressamente finalizzata alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sulla base di quanto definito in sede di Accordi territoriali stipulati il 14 novembre 2011 tra la Provincia e i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda;
- per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e allo scopo di consentire lo svolgimento della procedura approvativa del PIAE con valore ed effetti di PAE in collaborazione ed in modo coordinato tra tutte le Amministrazioni interessate, gli Accordi territoriali sottoscritti hanno disciplinato i rapporti fra le Amministrazioni medesime e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi delle disposizioni regionali in materia di copianificazione e di concertazione stabilite dalla normativa urbanistica regionale, nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PIAE con effetti di PAE, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il processo di pianificazione avviato dalla Provincia si prefigge di raggiungere nel settore delle attività estrattive;
- in particolare, con gli Accordi sottoscritti, la Provincia e i Comuni firmatari hanno riconosciuto, quale obiettivo strategico condiviso, la necessità di promuovere la definizione, all'interno del sistema della pianificazione provinciale, delle previsioni comunali nel settore delle attività estrattive, attraverso un unico procedimento amministrativo, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per rendere operative le decisioni pubbliche in un settore economico di rilievo quale è quello delle attività estrattive, mentre, sul piano organizzativo, sono stati definiti:
 - a) i tempi per la conclusione del procedimento per l'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE e, quindi, i termini endoprocedimentali assegnati ai Comuni per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
 - b) le forme di collaborazione alle attività tecniche di predisposizione dei contenuti del PIAE con valore ed effetti di PAE, compresa l'interscambiabilità dei documenti elaborati, degli studi, dei dati e di ogni informazione utile all'elaborazione del PIAE con valenza di PAE;
 - c) i costi relativi alla redazione e alla duplicazione degli elaborati di PAE e l'impegno dei Comuni ad assumere a loro carico i relativi oneri;
- in particolare, l'art. 7 degli Accordi stipulati con ciascun Comune ha disciplinato:
 1. le procedure di stipulazione dell'Intesa, ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, prevedendo l'impegno della Provincia a predisporre una bozza di Intesa da sottoporre all'esame dei singoli Gruppi di lavoro paritetici previsti tra la Provincia e ciascun Comune firmatario degli Accordi territoriali;
 2. l'invio a ciascun Comune affinché provveda a sottoporla al Consiglio comunale

per l'approvazione, fermo restando che la mancata sottoscrizione dell'Intesa non consentirà di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE e che nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'adesione agli Accordi territoriali o di mancata sottoscrizione dell'Intesa, la Provincia potrà procedere ai sensi del successivo art. 9, commi 3 e 4, degli Accordi territoriali medesimi.

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari è la Provincia e ad essa compete organizzare l'attività amministrativa e tecnica, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, nel rispetto della disciplina procedimentale di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni dell'Accordo, nonché l'adozione e approvazione della parte normativa e cartografica del PAE dei Comuni definendo il contenuto del Piano comunale;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro, costituiti per ciascun Comune e disciplinati dall'art 5 degli Accordi sottoscritti, e dalle procedure concertative di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplinano l'espressione dell'Intesa da parte del Consiglio comunale prima dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE comunale;

Considerato che, in esito alla concertazione svolta ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 e in conformità agli Accordi territoriali sottoscritti il 14 novembre 2011 con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda, nonché in esito al confronto con i predetti Comuni svolto in sede di Gruppi paritetici:

- ~ con atto n. 23 del 26 marzo 2012, il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi degli articoli 27 e 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, la Variante generale al PIAE, costituita dagli elaborati elencati nell'art. 4, comma 1, delle Norme allegate al Piano stesso;
- ~ per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali con i Comuni sopra elencati, la Variante al PIAE è stata adottata con valore ed effetti di PAE per i Comuni predetti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, sulla base degli elaborati costitutivi elencati per ciascuno dei Comuni sopra indicati nell'art. 4, comma 2, delle Norme PIAE;
- ~ ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, la Variante al PIAE adottata individua sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
 - a. l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
 - b. la localizzazione degli impianti connessi;
 - c. le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
 - d. le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e. le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
 - f. le relative norme tecniche.
- ~ a seguito delle misure conoscitive attivate, anche ai fini della valutazione ambientale, e delle riserve formulate dalla Giunta regionale (atto n. 1174 del 6 agosto 2012), e in esito al successivo confronto svolto con i Comuni interessati al processo di copianificazione in sede

di singoli Gruppi paritetici, il Consiglio provinciale, con atto n. 90 del 12 ottobre 2012, ha approvato le controdeduzioni, nei termini indicati negli allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al provvedimento consiliare stesso, con conseguente modifica degli elaborati adottati ai fini dell'acquisizione dell'Intesa regionale di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000, nonché ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte dei Comuni firmatari degli Accordi territoriali di copianificazione secondo le procedure stabilite dall'art. 7 degli Accordi stessi;

- ~ in data 24.10.2012, la documentazione di piano adeguata alla decisione consiliare è stata inoltrata alla Regione richiedendo l'espressione dell'Intesa;
- ~ con atto della Giunta regionale n.... del 10 dicembre 2012 la Regione ha espresso l'Intesa di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;

Rilevato che:

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari l'accordo è la Provincia;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro disciplinati, per ciascun Comune, dall'art 5 degli accordi sottoscritti e viene garantita dalle procedure concertative stabilite dal comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 come richiamate dall'art. 7 degli Accordi sottoscritti;

Preso atto che:

- ~ all'esito dello svolgimento dell'attività di interesse comune di cui all'Accordo territoriale sottoscritto, in sede di Gruppo di lavoro paritetico costituito tra Provincia e Comune di, nella seduta del 3 Dicembre 2012, è stato svolto il confronto sulla proposta di approvazione del PAE elaborata dalla Provincia;
- ~ la Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n.... del 10 dicembre 2012 ha formulato l'Intesa di cui all'art. 27 comma 9 lett. a) della L.R. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;
- ~ il Consiglio comunale di, con atto n..... del, ha preso atto della proposta di approvazione del PAE ed ha approvato la presente Intesa;
- ~ la Giunta provinciale ha approvato la presente Intesa con atto n... del

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- ~ la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- ~ la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche;
- ~ la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- ~ il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- ~ il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

- ~ la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- ~ il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- ~ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- ~ il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- ~ il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- ~ la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l’Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all’elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- ~ la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ la circolare regionale recante “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- ~ il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- ~ il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- ~ il Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ~ il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- ~ il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- ~ il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- ~ il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- ~ il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio

provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;

~ il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

~ il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

~ il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Contenuti in premessa)

1. La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Intesa e si devono intendere quindi integralmente riportate.

ARTICOLO 2

(Condivisione e conferma principi e criteri della copianificazione)

1. Con la sottoscrizione della presente Intesa il Comune esprime il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 4, e 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, riconfermando gli obiettivi strategici condivisi in sede di Accordo territoriale stipulato tra Comune e Provincia il 14 novembre 2011 quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE.

ARTICOLO 3

(Oggetto ed effetti dell'Intesa)

1. La presente Intesa è stipulata ai sensi del comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e per gli effetti di cui all'art. 21 della medesima legge e di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 al fine di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE del Comune di e costituisce condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE.
2. Il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE del Comune di è la Provincia cui compete lo svolgimento delle relative attività garantendo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti, i principi richiamati al precedente art. 2.
3. Gli effetti e la valenza di PAE per il Comune firmatario hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del PIAE come definita ai sensi dell'art. 27, comma 13, della L.R. n. 20/2000.

4. A seguito dell'entrata in vigore del PIAE con effetti e valore di PAE, la pianificazione del Comune di per il settore delle attività estrattive è rappresentata dal Piano per le attività estrattive come costituito dagli elaborati di cui al successivo art. 4 della presente Intesa.
5. Gli elaborati del PAE, vigente alla data di approvazione del PIAE 2011, conservano validità ove non esplicitamente modificati nell'ambito del processo di copianificazione.

ARTICOLO 4 ***(Allegati all'Intesa)***

1. Sono allegati alla presente Intesa in formato digitale, per formarne parte sostanziale e integrante e supportarne i contenuti, gli elaborati costitutivi del PAE del Comune di elencati nell'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione.

ARTICOLO 5 ***(Oneri a carico delle Parti e collaborazione per il monitoraggio)***

1. A seguito dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, la Provincia consegnerà al Comune gli elaborati di PAE in formato digitale.
2. Il Comune si impegna a collaborare con la Provincia per il monitoraggio della pianificazione nel settore delle attività estrattive con lo scopo di assicurare una verifica continua sul suo stato di attuazione, sulle ricadute delle scelte strategiche e delle politiche/azioni dei piani, nonché per il controllo degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali.

ARTICOLO 6 ***(Adempimenti successivi all'approvazione della Variante PIAE con effetti di PAE)***

1. Compete al Comune pubblicare gli elaborati del PAE sul proprio sito *web*, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia, nonché, al fine di garantire le misure conoscitive stabilite dalla normativa in materia di valutazione ambientale dei piani, il parere motivato VAS e la dichiarazione di sintesi.
2. Alla Provincia compete sia provvedere alla pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di avvenuta approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, sia richiedere alla Regione la pubblicazione sul BURERT e garantire la consultazione dal proprio sito *web* del PIAE e del PAE, del parere motivato VAS e della dichiarazione di sintesi.

ARTICOLO 7 ***(Durata e modificazioni alla pianificazione)***

1. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato.
2. In ordine a successivi progetti di Variante al PIAE promossi dall'Amministrazione provinciale comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4, il Comune valuterà se avvalersi della facoltà disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 21 della L.R. n. 20/2000 e 23 della L.R. n. 7/2004 in materia di copianificazione. Eventuali Varianti al PIAE comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4 approvate in assenza di accordo tra i soggetti firmatari la presente Intesa conserveranno esclusivamente il valore e gli effetti di PIAE.

ARTICOLO 8
(Controversie relative all'Intesa)

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali)

1. La presente Intesa, sottoscritta in doppio originale, viene depositata agli atti della Provincia di Piacenza e del Comune di

Piacenza,

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI

INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI GOSSOLENGO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000 PER IL CONFERIMENTO AL PIANO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000 E DELL'ART. 23 DELLA L.R. N. 7/2004.

TRA

la PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata dall'Assessore per la Programmazione e lo Sviluppo economico del territorio, urbanistica e politiche per la montagna, Avv. Patrizia Barbieri, nata a il, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale (Via Garibaldi, n. 50 -Piacenza), che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. del

E

il COMUNE DI GOSSOLENGO rappresentato dal Sindaco,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via..... -.....), che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n..... del

Premesso che:

- ~ con la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 recante "Disciplina delle attività estrattive", la Regione Emilia-Romagna ha introdotto una normativa specifica per le attività estrattive e la loro pianificazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche definite in particolare dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dal Piano territoriale regionale (brevemente PTR), nonché per promuovere la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative;
- ~ nel perseguire le predette finalità, ispirandosi ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, la predetta legge regionale ha definito gli strumenti della pianificazione nel settore delle attività estrattive prevedendo tre livelli di governo: il livello regionale che, attraverso il PTR, definisce le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi, il livello provinciale che, attraverso il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente PIAE), deve definire la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale di dieci anni, individuare i poli estrattivi di valenza sovracomunale, definire i criteri e gli indirizzi per la pianificazione comunale, nonché i criteri e le metodologie per la coltivazione e per le sistemazioni finali, ed infine, il livello comunale che, attraverso il Piano per le attività estrattive (brevemente PAE), dà attuazione alle previsioni provinciali articolando e specificando le direttive e gli indirizzi del PIAE eventualmente demandando ad una successiva pianificazione particolareggiata (obbligatoria nelle aree interessate dai poli individuati dal PIAE) la razionale organizzazione delle fasi at-

~ tuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva e fermo restando quanto disposto in materia dalla L.R. n. 9/1999;

~ secondo quanto già previsto da un modello generale di semplificazione del sistema della pianificazione introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998 (art. 57) e normato in ambito regionale dall'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000, l'art. 23 della legge regionale n. 7 del 2004 ha successivamente disciplinato la materia introducendo la possibilità che il PIAE possa assumere valore ed effetti di PAE comunale, a condizione che ne faccia richiesta l'Amministrazione comunale interessata, previa Intesa da perfezionare tra Provincia e Comuni interessati secondo le procedure previste dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e quindi nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplina anche il procedimento approvativo del PIAE;

~ nel settore delle attività estrattive, la legge regionale n. 7 del 2004 consente quindi la definizione di un sistema della pianificazione provinciale e comunale attraverso un unico procedimento amministrativo governato dalla Provincia, ma con la partecipazione dei Comuni interessati, con la finalità di semplificare le procedure e ridurre i tempi necessari per rendere operative le decisioni assunte, in quanto l'approvazione del PIAE con effetti di PAE consente ai Comuni di dare immediata attuazione alle relative previsioni alla scala comunale;

~ le disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, nel disciplinare la facoltà di conferimento al PIAE del valore e degli effetti del PAE, stabiliscono che, in tali casi, il PIAE deve individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n.17/1991:

- a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- b) la localizzazione degli impianti connessi;
- c) le destinazioni finali su delle aree oggetto di attività estrattiva,
- d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- f) le relative norme tecniche.

Atteso che:

~ la Giunta provinciale, in esito al processo di monitoraggio del PIAE vigente, considerando necessario, non solo al fine del rinnovo della validità decennale del Piano, ritenuto strategico per l'economia piacentina, e per l'adeguamento alle sopravvenute indicazioni pianificatorie del PTCP, ma anche per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la realizzazione delle opere pubbliche nonché per la reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 2003-2010, come peraltro richiesto dalle Associazioni di categoria degli operatori nel settore estrattivo e da alcuni Comuni che hanno attuato completamente le previsioni del PIAE vigente, con atto del 25 febbraio 2011, n. 36, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, ha dato formale avvio alla procedura di revisione generale del PIAE, approvando il Documento preliminare, il Quadro conoscitivo e la Valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale (ValSAT), che rappresenta gli esiti di una valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno dall'attuazione delle scelte indicate dal Documento preliminare;

~ nel corso della conferenza di pianificazione l'obiettivo della riduzione dei tempi legati allo svolgimento delle complesse procedure amministrative per giungere all'attuazione e all'effettiva operatività delle previsioni settoriali è stato ritenuto strategico, sia da parte dei soggetti pubblici, sia da parte delle Associazioni di categoria;

~ i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda hanno

manifestato l'interesse ad avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e dall'art. 21 della L.R. n. 20/2000, inerenti i processi di copianificazione discendenti dall'attuazione a livello regionale delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, per conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE;

Atteso quindi che.

- per la complessità dei temi che ne costituiscono oggetto, il processo di copianificazione, di cui al quadro normativo regionale sopra menzionato, ha comportato lo svolgimento preliminare di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, coerente coi principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa ed espressamente finalizzata alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sulla base di quanto definito in sede di Accordi territoriali stipulati il 14 novembre 2011 tra la Provincia e i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda;
- per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e allo scopo di consentire lo svolgimento della procedura approvativa del PIAE con valore ed effetti di PAE in collaborazione ed in modo coordinato tra tutte le Amministrazioni interessate, gli Accordi territoriali sottoscritti hanno disciplinato i rapporti fra le Amministrazioni medesime e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi delle disposizioni regionali in materia di copianificazione e di concertazione stabilite dalla normativa urbanistica regionale, nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PIAE con effetti di PAE, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il processo di pianificazione avviato dalla Provincia si prefigge di raggiungere nel settore delle attività estrattive;
- in particolare, con gli Accordi sottoscritti, la Provincia e i Comuni firmatari hanno riconosciuto, quale obiettivo strategico condiviso, la necessità di promuovere la definizione, all'interno del sistema della pianificazione provinciale, delle previsioni comunali nel settore delle attività estrattive, attraverso un unico procedimento amministrativo, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per rendere operative le decisioni pubbliche in un settore economico di rilievo quale è quello delle attività estrattive, mentre, sul piano organizzativo, sono stati definiti:
 - a) i tempi per la conclusione del procedimento per l'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE e, quindi, i termini endoprocedimentali assegnati ai Comuni per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
 - b) le forme di collaborazione alle attività tecniche di predisposizione dei contenuti del PIAE con valore ed effetti di PAE, compresa l'interscambiabilità dei documenti elaborati, degli studi, dei dati e di ogni informazione utile all'elaborazione del PIAE con valenza di PAE;
 - c) i costi relativi alla redazione e alla duplicazione degli elaborati di PAE e l'impegno dei Comuni ad assumere a loro carico i relativi oneri;
- in particolare, l'art. 7 degli Accordi stipulati con ciascun Comune ha disciplinato:
 1. le procedure di stipulazione dell'Intesa, ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, prevedendo l'impegno della Provincia a predisporre una bozza di Intesa da sottoporre all'esame dei singoli Gruppi di lavoro paritetici previsti tra la Provincia e ciascun Comune firmatario degli Accordi territoriali;
 2. l'invio a ciascun Comune affinché provveda a sottoporla al Consiglio comunale

per l'approvazione, fermo restando che la mancata sottoscrizione dell'Intesa non consentirà di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE e che nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'adesione agli Accordi territoriali o di mancata sottoscrizione dell'Intesa, la Provincia potrà procedere ai sensi del successivo art. 9, commi 3 e 4, degli Accordi territoriali medesimi.

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari è la Provincia e ad essa compete organizzare l'attività amministrativa e tecnica, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, nel rispetto della disciplina procedimentale di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni dell'Accordo, nonché l'adozione e approvazione della parte normativa e cartografica del PAE dei Comuni definendo il contenuto del Piano comunale;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro, costituiti per ciascun Comune e disciplinati dall'art 5 degli Accordi sottoscritti, e dalle procedure concertative di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplinano l'espressione dell'Intesa da parte del Consiglio comunale prima dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE comunale;

Considerato che, in esito alla concertazione svolta ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 e in conformità agli Accordi territoriali sottoscritti il 14 novembre 2011 con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda, nonché in esito al confronto con i predetti Comuni svolto in sede di Gruppi paritetici:

- ~ con atto n. 23 del 26 marzo 2012, il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi degli articoli 27 e 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, la Variante generale al PIAE, costituita dagli elaborati elencati nell'art. 4, comma 1, delle Norme allegate al Piano stesso;
- ~ per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali con i Comuni sopra elencati, la Variante al PIAE è stata adottata con valore ed effetti di PAE per i Comuni predetti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, sulla base degli elaborati costitutivi elencati per ciascuno dei Comuni sopra indicati nell'art. 4, comma 2, delle Norme PIAE;
- ~ ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, la Variante al PIAE adottata individua sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
 - a. l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
 - b. la localizzazione degli impianti connessi;
 - c. le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
 - d. le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e. le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
 - f. le relative norme tecniche.
- ~ a seguito delle misure conoscitive attivate, anche ai fini della valutazione ambientale, e delle riserve formulate dalla Giunta regionale (atto n. 1174 del 6 agosto 2012), e in esito al successivo confronto svolto con i Comuni interessati al processo di copianificazione in sede

di singoli Gruppi paritetici, il Consiglio provinciale, con atto n. 90 del 12 ottobre 2012 ha approvato le controdeduzioni, nei termini indicati negli allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al provvedimento consiliare stesso, con conseguente modifica degli elaborati adottati ai fini dell'acquisizione dell'Intesa regionale di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000, nonché ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte dei Comuni firmatari degli Accordi territoriali di copianificazione secondo le procedure stabilite dall'art. 7 degli Accordi stessi;

- ~ in data 24.10.2012, la documentazione di piano adeguata alla decisione consiliare è stata inoltrata alla Regione richiedendo l'espressione dell'Intesa;
- ~ con atto della Giunta regionale n.... del 10 dicembre 2012 la Regione ha espresso l'Intesa di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;

Rilevato che:

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari l'accordo è la Provincia;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro disciplinati, per ciascun Comune, dall'art 5 degli accordi sottoscritti e viene garantita dalle procedure concertative stabilite dal comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 come richiamate dall'art. 7 degli Accordi sottoscritti;

Preso atto che:

- ~ all'esito dello svolgimento dell'attività di interesse comune di cui all'Accordo territoriale sottoscritto, in sede di Gruppo di lavoro paritetico costituito tra Provincia e Comune di Gossolengo, nella seduta del 3 Dicembre 2012, è stato svolto il confronto sulla proposta di approvazione del PAE elaborata dalla Provincia;
- ~ la Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n.... del 10 dicembre 2012 ha formulato l'Intesa di cui all'art. 27 comma 9 lett. a) della L.R. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;
- ~ il Consiglio comunale di Gossolengo, con atto n..... del, ha preso atto della proposta di approvazione del PAE ed ha approvato la presente Intesa;
- ~ la Giunta provinciale ha approvato la presente Intesa con atto n... del

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- ~ la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- ~ la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche;
- ~ la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- ~ il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- ~ il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

- ~ la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- ~ il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- ~ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- ~ il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- ~ il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- ~ la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l’Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all’elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- ~ la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ la circolare regionale recante “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- ~ il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- ~ il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- ~ il Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ~ il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- ~ il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- ~ il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- ~ il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- ~ il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio

provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;

~ il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

~ il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

~ il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Contenuti in premessa)

1. La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Intesa e si devono intendere quindi integralmente riportate.

ARTICOLO 2

(Condivisione e conferma principi e criteri della copianificazione)

1. Con la sottoscrizione della presente Intesa il Comune di Gossolengo esprime il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 4, e 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, riconfermando gli obiettivi strategici condivisi in sede di Accordo territoriale stipulato tra Comune e Provincia il 14 novembre 2011 quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE.

ARTICOLO 3

(Oggetto ed effetti dell'Intesa)

1. La presente Intesa è stipulata ai sensi del comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e per gli effetti di cui all'art. 21 della medesima legge e di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 al fine di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE del Comune di Gossolengo e costituisce condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE.
2. Il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE del Comune di Gossolengo è la Provincia cui compete lo svolgimento delle relative attività garantendo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti, i principi richiamati al precedente art. 2.
3. Gli effetti e la valenza di PAE per il Comune firmatario hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del PIAE come definita ai sensi dell'art. 27, comma 13, della L.R. n. 20/2000.
4. A seguito dell'entrata in vigore del PIAE con effetti e valore di PAE, la pianificazione del Comune di Gossolengo per il settore delle attività estrattive è rappresentata dal Piano per le attività estrattive come costituito dagli elaborati di cui al successivo art. 4 della presente

Intesa, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 5 che definisce le parti del PIAE per le quali la conclusione del procedimento per la sua approvazione non produce gli effetti approvativi del PAE comunale.

5. Gli elaborati del PAE, vigente alla data di approvazione del PIAE 2011, conservano validità ove non esplicitamente modificati nell'ambito del processo di copianificazione.

ARTICOLO 4

(Allegati all'Intesa)

1. Sono allegati alla presente Intesa in formato digitale, per formarne parte sostanziale e integrante e supportarne i contenuti, gli elaborati costitutivi del PAE del Comune di Gossolengo elencati nell'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PIAE.

ARTICOLO 5

(Disposizioni relative alle previsioni escluse dall'Intesa)

1. Le seguenti previsioni del PIAE non sono oggetto della presente Intesa:
 - a) il volume estraibile di 150.000 m³ (ghiaie alluvionali) pianificato quale incremento PIAE 2011 all'interno del Polo estrattivo n. 7 "Cà di Trebbia" in Comune di Gossolengo, come indicato nella Tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma dell'art. 5 delle Norme attuative del PIAE.
2. L'attuazione comunale delle previsioni del PIAE elencate nel precedente comma del presente articolo è subordinata al loro recepimento nel PAE attraverso l'avvio e la positiva conclusione di un procedimento di adeguamento al PIAE.

ARTICOLO 6

(Oneri a carico delle Parti e collaborazione per il monitoraggio)

1. A seguito dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, la Provincia consegnerà al Comune gli elaborati di PAE in formato digitale.
2. Il Comune si impegna a collaborare con la Provincia per il monitoraggio della pianificazione nel settore delle attività estrattive con lo scopo di assicurare una verifica continua sul suo stato di attuazione, sulle ricadute delle scelte strategiche e delle politiche/azioni dei piani, nonché per il controllo degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali.

ARTICOLO 7

(Adempimenti successivi all'approvazione della Variante PIAE con effetti di PAE)

1. Compete al Comune pubblicare gli elaborati del PAE sul proprio sito *web*, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia, nonché, al fine di garantire le misure conoscitive stabilite dalla normativa in materia di valutazione ambientale dei piani, il parere motivato VAS e la dichiarazione di sintesi.
2. Alla Provincia compete sia provvedere alla pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di avvenuta approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, sia richiedere alla Regione la pubblicazione sul BURERT e garantire la consultazione dal proprio sito *web* del PIAE e del PAE, del parere motivato VAS e della dichiarazione di sintesi.

ARTICOLO 8

(Durata e modificazioni alla pianificazione)

1. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato.
2. In ordine a successivi progetti di Variante al PIAE promossi dall'Amministrazione provinciale comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4, il Comune valuterà se avvalersi della facoltà disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 21 della L.R. n. 20/2000 e 23 della L.R. n. 7/2004 in materia di copianificazione. Eventuali Varianti al PIAE comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4 approvate in assenza di accordo tra i soggetti firmatari la presente Intesa conserveranno esclusivamente il valore e gli effetti di PIAE.

ARTICOLO 9

(Controversie relative all'Intesa)

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finali)

1. La presente Intesa, sottoscritta in doppio originale, viene depositata agli atti della Provincia di Piacenza e del Comune di Gossolengo.

Piacenza,

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI GOSSOLENGO

INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI GRAGNANO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000 PER IL CONFERIMENTO AL PIANO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000 E DELL'ART. 23 DELLA L.R. N. 7/2004.

TRA

la PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata dall'Assessore per la Programmazione e lo Sviluppo economico del territorio, urbanistica e politiche per la montagna, Avv. Patrizia Barbieri, nata a il, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale (Via Garibaldi, n. 50 -Piacenza), che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. del

E

il COMUNE DI GRAGNANO rappresentato dal Sindaco,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via..... -.....), che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n..... del

Premesso che:

- ~ con la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 recante "Disciplina delle attività estrattive", la Regione Emilia-Romagna ha introdotto una normativa specifica per le attività estrattive e la loro pianificazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche definite in particolare dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dal Piano territoriale regionale (brevemente PTR), nonché per promuovere la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative;
- ~ nel perseguire le predette finalità, ispirandosi ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, la predetta legge regionale ha definito gli strumenti della pianificazione nel settore delle attività estrattive prevedendo tre livelli di governo: il livello regionale che, attraverso il PTR, definisce le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi, il livello provinciale che, attraverso il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente PIAE), deve definire la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale di dieci anni, individuare i poli estrattivi di valenza sovracomunale, definire i criteri e gli indirizzi per la pianificazione comunale, nonché i criteri e le metodologie per la coltivazione e per le sistemazioni finali, ed infine, il livello comunale che, attraverso il Piano per le attività estrattive (brevemente PAE), dà attuazione alle previsioni provinciali articolando e specificando le direttive e gli indirizzi del PIAE eventualmente demandando ad una successiva pianificazione particolareggiata (obbligatoria nelle aree interessate dai poli individuati dal PIAE) la razionale organizzazione delle fasi at-

~ tuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva e fermo restando quanto disposto in materia dalla L.R. n. 9/1999;

~ secondo quanto già previsto da un modello generale di semplificazione del sistema della pianificazione introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998 (art. 57) e normato in ambito regionale dall'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000, l'art. 23 della legge regionale n. 7 del 2004 ha successivamente disciplinato la materia introducendo la possibilità che il PIAE possa assumere valore ed effetti di PAE comunale, a condizione che ne faccia richiesta l'Amministrazione comunale interessata, previa Intesa da perfezionare tra Provincia e Comuni interessati secondo le procedure previste dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e quindi nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplina anche il procedimento approvativo del PIAE;

~ nel settore delle attività estrattive, la legge regionale n. 7 del 2004 consente quindi la definizione di un sistema della pianificazione provinciale e comunale attraverso un unico procedimento amministrativo governato dalla Provincia, ma con la partecipazione dei Comuni interessati, con la finalità di semplificare le procedure e ridurre i tempi necessari per rendere operative le decisioni assunte, in quanto l'approvazione del PIAE con effetti di PAE consente ai Comuni di dare immediata attuazione alle relative previsioni alla scala comunale;

~ le disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, nel disciplinare la facoltà di conferimento al PIAE del valore e degli effetti del PAE, stabiliscono che, in tali casi, il PIAE deve individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n.17/1991:

- a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- b) la localizzazione degli impianti connessi;
- c) le destinazioni finali su delle aree oggetto di attività estrattiva,
- d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- f) le relative norme tecniche.

Atteso che:

~ la Giunta provinciale, in esito al processo di monitoraggio del PIAE vigente, considerando necessario, non solo al fine del rinnovo della validità decennale del Piano, ritenuto strategico per l'economia piacentina, e per l'adeguamento alle sopravvenute indicazioni pianificatorie del PTCP, ma anche per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la realizzazione delle opere pubbliche nonché per la reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 2003-2010, come peraltro richiesto dalle Associazioni di categoria degli operatori nel settore estrattivo e da alcuni Comuni che hanno attuato completamente le previsioni del PIAE vigente, con atto del 25 febbraio 2011, n. 36, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, ha dato formale avvio alla procedura di revisione generale del PIAE, approvando il Documento preliminare, il Quadro conoscitivo e la Valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale (ValSAT), che rappresenta gli esiti di una valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno dall'attuazione delle scelte indicate dal Documento preliminare;

~ nel corso della conferenza di pianificazione l'obiettivo della riduzione dei tempi legati allo svolgimento delle complesse procedure amministrative per giungere all'attuazione e all'effettiva operatività delle previsioni settoriali è stato ritenuto strategico, sia da parte dei soggetti pubblici, sia da parte delle Associazioni di categoria;

~ i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda hanno

manifestato l'interesse ad avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e dall'art. 21 della L.R. n. 20/2000, inerenti i processi di copianificazione discendenti dall'attuazione a livello regionale delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, per conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE;

Atteso quindi che.

- per la complessità dei temi che ne costituiscono oggetto, il processo di copianificazione, di cui al quadro normativo regionale sopra menzionato, ha comportato lo svolgimento preliminare di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, coerente coi principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa ed espressamente finalizzata alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sulla base di quanto definito in sede di Accordi territoriali stipulati il 14 novembre 2011 tra la Provincia e i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda;
- per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e allo scopo di consentire lo svolgimento della procedura approvativa del PIAE con valore ed effetti di PAE in collaborazione ed in modo coordinato tra tutte le Amministrazioni interessate, gli Accordi territoriali sottoscritti hanno disciplinato i rapporti fra le Amministrazioni medesime e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi delle disposizioni regionali in materia di copianificazione e di concertazione stabilite dalla normativa urbanistica regionale, nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PIAE con effetti di PAE, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il processo di pianificazione avviato dalla Provincia si prefigge di raggiungere nel settore delle attività estrattive;
- in particolare, con gli Accordi sottoscritti, la Provincia e i Comuni firmatari hanno riconosciuto, quale obiettivo strategico condiviso, la necessità di promuovere la definizione, all'interno del sistema della pianificazione provinciale, delle previsioni comunali nel settore delle attività estrattive, attraverso un unico procedimento amministrativo, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per rendere operative le decisioni pubbliche in un settore economico di rilievo quale è quello delle attività estrattive, mentre, sul piano organizzativo, sono stati definiti:
 - a) i tempi per la conclusione del procedimento per l'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE e, quindi, i termini endoprocedimentali assegnati ai Comuni per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
 - b) le forme di collaborazione alle attività tecniche di predisposizione dei contenuti del PIAE con valore ed effetti di PAE, compresa l'interscambiabilità dei documenti elaborati, degli studi, dei dati e di ogni informazione utile all'elaborazione del PIAE con valenza di PAE;
 - c) i costi relativi alla redazione e alla duplicazione degli elaborati di PAE e l'impegno dei Comuni ad assumere a loro carico i relativi oneri;
- in particolare, l'art. 7 degli Accordi stipulati con ciascun Comune ha disciplinato:
 1. le procedure di stipulazione dell'Intesa, ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, prevedendo l'impegno della Provincia a predisporre una bozza di Intesa da sottoporre all'esame dei singoli Gruppi di lavoro paritetici previsti tra la Provincia e ciascun Comune firmatario degli Accordi territoriali;
 2. l'invio a ciascun Comune affinché provveda a sottoporla al Consiglio comunale

per l'approvazione, fermo restando che la mancata sottoscrizione dell'Intesa non consentirà di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE e che nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'adesione agli Accordi territoriali o di mancata sottoscrizione dell'Intesa, la Provincia potrà procedere ai sensi del successivo art. 9, commi 3 e 4, degli Accordi territoriali medesimi.

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari è la Provincia e ad essa compete organizzare l'attività amministrativa e tecnica, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, nel rispetto della disciplina procedimentale di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni dell'Accordo, nonché l'adozione e approvazione della parte normativa e cartografica del PAE dei Comuni definendo il contenuto del Piano comunale;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro, costituiti per ciascun Comune e disciplinati dall'art 5 degli Accordi sottoscritti, e dalle procedure concertative di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplinano l'espressione dell'Intesa da parte del Consiglio comunale prima dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE comunale;

Considerato che, in esito alla concertazione svolta ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 e in conformità agli Accordi territoriali sottoscritti il 14 novembre 2011 con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda, nonché in esito al confronto con i predetti Comuni svolto in sede di Gruppi paritetici:

- ~ con atto n. 23 del 26 marzo 2012, il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi degli articoli 27 e 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, la Variante generale al PIAE, costituita dagli elaborati elencati nell'art. 4, comma 1, delle Norme allegate al Piano stesso;
- ~ per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali con i Comuni sopra elencati, la Variante al PIAE è stata adottata con valore ed effetti di PAE per i Comuni predetti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, sulla base degli elaborati costitutivi elencati per ciascuno dei Comuni sopra indicati nell'art. 4, comma 2, delle Norme PIAE;
- ~ ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, la Variante al PIAE adottata individua sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
 - a. l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
 - b. la localizzazione degli impianti connessi;
 - c. le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
 - d. le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e. le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
 - f. le relative norme tecniche.
- ~ a seguito delle misure conoscitive attivate, anche ai fini della valutazione ambientale, e delle riserve formulate dalla Giunta regionale (atto n. 1174 del 6 agosto 2012), e in esito al successivo confronto svolto con i Comuni interessati al processo di copianificazione in

sede di singoli Gruppi paritetici, il Consiglio provinciale, con atto n. 90 del 12 ottobre 2012, ha approvato le controdeduzioni, nei termini indicati negli allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al provvedimento consiliare stesso, con conseguente modifica degli elaborati adottati ai fini dell'acquisizione dell'Intesa regionale di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000, nonché ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte dei Comuni firmatari degli Accordi territoriali di copianificazione secondo le procedure stabilite dall'art. 7 degli Accordi stessi;

- ~ in data 24.10.2012, la documentazione di piano adeguata alla decisione consiliare è stata inoltrata alla Regione richiedendo l'espressione dell'Intesa;
- ~ con atto della Giunta regionale n.... del 10 dicembre 2012 la Regione ha espresso l'Intesa di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;

Rilevato che:

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari l'accordo è la Provincia;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro disciplinati, per ciascun Comune, dall'art 5 degli accordi sottoscritti e viene garantita dalle procedure concertative stabilite dal comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 come richiamate dall'art. 7 degli Accordi sottoscritti;

Preso atto che:

- ~ all'esito dello svolgimento dell'attività di interesse comune di cui all'Accordo territoriale sottoscritto, in sede di Gruppo di lavoro paritetico costituito tra Provincia e Comune di Gragnano, nella seduta del 3 Dicembre 2012, è stato svolto il confronto sulla proposta di approvazione del PAE elaborata dalla Provincia;
- ~ la Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n.... del 10 dicembre 2012 ha formulato l'Intesa di cui all'art. 27 comma 9 lett. a) della L.R. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;
- ~ il Consiglio comunale di Gragnano, con atto n..... del, ha preso atto della proposta di approvazione del PAE ed ha approvato la presente Intesa;
- ~ la Giunta provinciale ha approvato la presente Intesa con atto n... del

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- ~ la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- ~ la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche;
- ~ la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- ~ il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- ~ il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

- ~ la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- ~ il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- ~ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- ~ il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- ~ il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- ~ la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l’Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all’elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- ~ la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ la circolare regionale recante “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- ~ il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- ~ il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- ~ il Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ~ il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- ~ il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- ~ il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- ~ il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- ~ il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio

provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;

- ~ il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- ~ il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- ~ il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Contenuti in premessa)

1. La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Intesa e si devono intendere quindi integralmente riportate.

ARTICOLO 2

(Condivisione e conferma principi e criteri della copianificazione)

1. Con la sottoscrizione della presente Intesa il Comune di Gragnano esprime il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 4, e 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, riconfermando gli obiettivi strategici condivisi in sede di Accordo territoriale stipulato tra Comune e Provincia il 14 novembre 2011 quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE.

ARTICOLO 3

(Oggetto ed effetti dell'Intesa)

1. La presente Intesa è stipulata ai sensi del comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e per gli effetti di cui all'art. 21 della medesima legge e di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 al fine di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE del Comune di Gragnano e costituisce condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE.
2. Il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE del Comune di Gragnano è la Provincia cui compete lo svolgimento delle relative attività garantendo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti, i principi richiamati al precedente art. 2.
3. Gli effetti e la valenza di PAE per il Comune firmatario hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del PIAE come definita ai sensi dell'art. 27, comma 13, della L.R. n. 20/2000.
4. A seguito dell'entrata in vigore del PIAE con effetti e valore di PAE, la pianificazione del Comune di Gragnano per il settore delle attività estrattive è rappresentata dal Piano per le attività estrattive come costituito dagli elaborati di cui al successivo art. 4 della presente Intesa, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 5 che definisce le parti del PIAE per le

quali la conclusione del procedimento per la sua approvazione non produce gli effetti approvativi del PAE comunale.

5. Gli elaborati del PAE, vigente alla data di approvazione del PIAE 2011, conservano validità ove non esplicitamente modificati nell'ambito del processo di copianificazione.

ARTICOLO 4

(Allegati all'Intesa)

1. Sono allegati alla presente Intesa in formato digitale, per formarne parte sostanziale e integrante e supportarne i contenuti, gli elaborati costitutivi del PAE del Comune di Gragnano elencati nell'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PIAE.

ARTICOLO 5

(Disposizioni relative alle previsioni escluse dall'Intesa)

1. Le seguenti previsioni del PIAE non sono oggetto della presente Intesa:
 - a) il volume estraibile di 40.000 m³ (ghiaie alluvionali) pianificato quale incremento PIAE 2011 all'interno del Polo estrattivo n. 10 "I Sassoni" in Comune di Gragnano, come indicato nella Tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma dell'art. 5 delle Norme attuative del PIAE;
 - b) il volume estraibile di 100.000 m³ (ghiaie alluvionali) pianificato quale incremento PIAE 2011 all'interno del Polo estrattivo n. 11 "Vignazza" in Comune di Gragnano, come indicato nella Tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma dell'art. 5 delle Norme attuative del PIAE.
2. L'attuazione comunale delle previsioni del PIAE elencate nel precedente comma del presente articolo è subordinata al loro recepimento nel PAE attraverso l'avvio e la positiva conclusione di un procedimento di adeguamento al PIAE.

ARTICOLO 6

(Oneri a carico delle Parti e collaborazione per il monitoraggio)

1. A seguito dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, la Provincia consegnerà al Comune gli elaborati di PAE in formato digitale.
2. Il Comune si impegna a collaborare con la Provincia per il monitoraggio della pianificazione nel settore delle attività estrattive con lo scopo di assicurare una verifica continua sul suo stato di attuazione, sulle ricadute delle scelte strategiche e delle politiche/azioni dei piani, nonché per il controllo degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali.

ARTICOLO 7

(Adempimenti successivi all'approvazione della Variante PIAE con effetti di PAE)

1. Compete al Comune pubblicare gli elaborati del PAE sul proprio sito *web*, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia, nonché, al fine di garantire le misure conoscitive stabilite dalla normativa in materia di valutazione ambientale dei piani, il parere motivato VAS e la dichiarazione di sintesi.
2. Alla Provincia compete sia provvedere alla pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di avvenuta approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, sia richiedere alla Regione la

pubblicazione sul BURERT e garantire la consultazione dal proprio sito *web* del PIAE e del PAE, del parere motivato VAS e della dichiarazione di sintesi.

ARTICOLO 8
(Durata e modificazioni alla pianificazione)

1. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato.
2. In ordine a successivi progetti di Variante al PIAE promossi dall'Amministrazione provinciale comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4, il Comune valuterà se avvalersi della facoltà disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 21 della L.R. n. 20/2000 e 23 della L.R. n. 7/2004 in materia di copianificazione. Eventuali Varianti al PIAE comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4 approvate in assenza di accordo tra i soggetti firmatari la presente Intesa conserveranno esclusivamente il valore e gli effetti di PIAE.

ARTICOLO 9
(Controversie relative all'Intesa)

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 10
(Disposizioni finali)

1. La presente Intesa, sottoscritta in doppio originale, viene depositata agli atti della Provincia di Piacenza e del Comune di Gragnano.

Piacenza,

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI GRAGNANO

INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI VIGOLZONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000 PER IL CONFERIMENTO AL PIANO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000 E DELL'ART. 23 DELLA L.R. N. 7/2004.

TRA

la PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata dall'Assessore per la Programmazione e lo Sviluppo economico del territorio, urbanistica e politiche per la montagna, Avv. Patrizia Barbieri, nata a il, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale (Via Garibaldi, n. 50 -Piacenza), che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. del

E

il COMUNE DI VIGOLZONE rappresentato dal Sindaco,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via..... -.....), che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n..... del

Premesso che:

- ~ con la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 recante "Disciplina delle attività estrattive", la Regione Emilia-Romagna ha introdotto una normativa specifica per le attività estrattive e la loro pianificazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche definite in particolare dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dal Piano territoriale regionale (brevemente PTR), nonché per promuovere la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative;
- ~ nel perseguire le predette finalità, ispirandosi ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, la predetta legge regionale ha definito gli strumenti della pianificazione nel settore delle attività estrattive prevedendo tre livelli di governo: il livello regionale che, attraverso il PTR, definisce le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi, il livello provinciale che, attraverso il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente PIAE), deve definire la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale di dieci anni, individuare i poli estrattivi di valenza sovracomunale, definire i criteri e gli indirizzi per la pianificazione comunale, nonché i criteri e le metodologie per la coltivazione e per le sistemazioni finali, ed infine, il livello comunale che, attraverso il Piano per le attività estrattive (brevemente PAE), dà attuazione alle previsioni provinciali articolando e specificando le direttive e gli indirizzi del PIAE eventualmente demandando ad una successiva pianificazione particolareggiata (obbligatoria nelle aree interessate dai poli individuati dal PIAE) la razionale organizzazione delle fasi at-

~ tuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva e fermo restando quanto disposto in materia dalla L.R. n. 9/1999;

~ secondo quanto già previsto da un modello generale di semplificazione del sistema della pianificazione introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998 (art. 57) e normato in ambito regionale dall'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000, l'art. 23 della legge regionale n. 7 del 2004 ha successivamente disciplinato la materia introducendo la possibilità che il PIAE possa assumere valore ed effetti di PAE comunale, a condizione che ne faccia richiesta l'Amministrazione comunale interessata, previa Intesa da perfezionare tra Provincia e Comuni interessati secondo le procedure previste dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e quindi nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplina anche il procedimento approvativo del PIAE;

~ nel settore delle attività estrattive, la legge regionale n. 7 del 2004 consente quindi la definizione di un sistema della pianificazione provinciale e comunale attraverso un unico procedimento amministrativo governato dalla Provincia, ma con la partecipazione dei Comuni interessati, con la finalità di semplificare le procedure e ridurre i tempi necessari per rendere operative le decisioni assunte, in quanto l'approvazione del PIAE con effetti di PAE consente ai Comuni di dare immediata attuazione alle relative previsioni alla scala comunale;

~ le disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, nel disciplinare la facoltà di conferimento al PIAE del valore e degli effetti del PAE, stabiliscono che, in tali casi, il PIAE deve individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n.17/1991:

- a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- b) la localizzazione degli impianti connessi;
- c) le destinazioni finali su delle aree oggetto di attività estrattiva,
- d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- f) le relative norme tecniche.

Atteso che:

~ la Giunta provinciale, in esito al processo di monitoraggio del PIAE vigente, considerando necessario, non solo al fine del rinnovo della validità decennale del Piano, ritenuto strategico per l'economia piacentina, e per l'adeguamento alle sopravvenute indicazioni pianificatorie del PTCP, ma anche per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la realizzazione delle opere pubbliche nonché per la reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 2003-2010, come peraltro richiesto dalle Associazioni di categoria degli operatori nel settore estrattivo e da alcuni Comuni che hanno attuato completamente le previsioni del PIAE vigente, con atto del 25 febbraio 2011, n. 36, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, ha dato formale avvio alla procedura di revisione generale del PIAE, approvando il Documento preliminare, il Quadro conoscitivo e la Valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale (ValSAT), che rappresenta gli esiti di una valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno dall'attuazione delle scelte indicate dal Documento preliminare;

~ nel corso della conferenza di pianificazione l'obiettivo della riduzione dei tempi legati allo svolgimento delle complesse procedure amministrative per giungere all'attuazione e all'effettiva operatività delle previsioni settoriali è stato ritenuto strategico, sia da parte dei soggetti pubblici, sia da parte delle Associazioni di categoria;

~ i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda hanno

manifestato l'interesse ad avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e dall'art. 21 della L.R. n. 20/2000, inerenti i processi di copianificazione discendenti dall'attuazione a livello regionale delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, per conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE;

Atteso quindi che.

- per la complessità dei temi che ne costituiscono oggetto, il processo di copianificazione, di cui al quadro normativo regionale sopra menzionato, ha comportato lo svolgimento preliminare di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, coerente coi principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa ed espressamente finalizzata alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sulla base di quanto definito in sede di Accordi territoriali stipulati il 14 novembre 2011 tra la Provincia e i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda;
- per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e allo scopo di consentire lo svolgimento della procedura approvativa del PIAE con valore ed effetti di PAE in collaborazione ed in modo coordinato tra tutte le Amministrazioni interessate, gli Accordi territoriali sottoscritti hanno disciplinato i rapporti fra le Amministrazioni medesime e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi delle disposizioni regionali in materia di copianificazione e di concertazione stabilite dalla normativa urbanistica regionale, nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PIAE con effetti di PAE, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il processo di pianificazione avviato dalla Provincia si prefigge di raggiungere nel settore delle attività estrattive;
- in particolare, con gli Accordi sottoscritti, la Provincia e i Comuni firmatari hanno riconosciuto, quale obiettivo strategico condiviso, la necessità di promuovere la definizione, all'interno del sistema della pianificazione provinciale, delle previsioni comunali nel settore delle attività estrattive, attraverso un unico procedimento amministrativo, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per rendere operative le decisioni pubbliche in un settore economico di rilievo quale è quello delle attività estrattive, mentre, sul piano organizzativo, sono stati definiti:
 - a) i tempi per la conclusione del procedimento per l'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE e, quindi, i termini endoprocedimentali assegnati ai Comuni per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
 - b) le forme di collaborazione alle attività tecniche di predisposizione dei contenuti del PIAE con valore ed effetti di PAE, compresa l'interscambiabilità dei documenti elaborati, degli studi, dei dati e di ogni informazione utile all'elaborazione del PIAE con valenza di PAE;
 - c) i costi relativi alla redazione e alla duplicazione degli elaborati di PAE e l'impegno dei Comuni ad assumere a loro carico i relativi oneri;
- in particolare, l'art. 7 degli Accordi stipulati con ciascun Comune ha disciplinato:
 1. le procedure di stipulazione dell'Intesa, ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, prevedendo l'impegno della Provincia a predisporre una bozza di Intesa da sottoporre all'esame dei singoli Gruppi di lavoro paritetici previsti tra la Provincia e ciascun Comune firmatario degli Accordi territoriali;
 2. l'invio a ciascun Comune affinché provveda a sottoporla al Consiglio comunale

per l'approvazione, fermo restando che la mancata sottoscrizione dell'Intesa non consentirà di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE e che nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'adesione agli Accordi territoriali o di mancata sottoscrizione dell'Intesa, la Provincia potrà procedere ai sensi del successivo art. 9, commi 3 e 4, degli Accordi territoriali medesimi.

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari è la Provincia e ad essa compete organizzare l'attività amministrativa e tecnica, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, nel rispetto della disciplina procedimentale di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni dell'Accordo, nonché l'adozione e approvazione della parte normativa e cartografica del PAE dei Comuni definendo il contenuto del Piano comunale;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro, costituiti per ciascun Comune e disciplinati dall'art 5 degli Accordi sottoscritti, e dalle procedure concertative di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplinano l'espressione dell'Intesa da parte del Consiglio comunale prima dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE comunale;

Considerato che, in esito alla concertazione svolta ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 e in conformità agli Accordi territoriali sottoscritti il 14 novembre 2011 con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda, nonché in esito al confronto con i predetti Comuni svolto in sede di Gruppi paritetici:

- ~ con atto n. 23 del 26 marzo 2012, il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi degli articoli 27 e 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, la Variante generale al PIAE, costituita dagli elaborati elencati nell'art. 4, comma 1, delle Norme allegate al Piano stesso;
- ~ per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali con i Comuni sopra elencati, la Variante al PIAE è stata adottata con valore ed effetti di PAE per i Comuni predetti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, sulla base degli elaborati costitutivi elencati per ciascuno dei Comuni sopra indicati nell'art. 4, comma 2, delle Norme PIAE;
- ~ ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, la Variante al PIAE adottata individua sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
 - a. l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
 - b. la localizzazione degli impianti connessi;
 - c. le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
 - d. le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e. le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
 - f. le relative norme tecniche.
- ~ a seguito delle misure conoscitive attivate, anche ai fini della valutazione ambientale, e delle riserve formulate dalla Giunta regionale (atto n. 1174 del 6 agosto 2012), e in esito al successivo confronto svolto con i Comuni interessati al processo di copianificazione in

sede di singoli Gruppi paritetici, il Consiglio provinciale, con atto n. 90 del 12 ottobre 2012, ha approvato le controdeduzioni, nei termini indicati negli allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al provvedimento consiliare stesso, con conseguente modifica degli elaborati adottati ai fini dell'acquisizione dell'Intesa regionale di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000, nonché ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte dei Comuni firmatari degli Accordi territoriali di copianificazione secondo le procedure stabilite dall'art. 7 degli Accordi stessi;

- ~ in data 24.10.2012, la documentazione di piano adeguata alla decisione consiliare è stata inoltrata alla Regione richiedendo l'espressione dell'Intesa;
- ~ con atto della Giunta regionale n.... del 10 dicembre 2012 la Regione ha espresso l'Intesa di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;

Rilevato che:

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari l'accordo è la Provincia;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro disciplinati, per ciascun Comune, dall'art 5 degli accordi sottoscritti e viene garantita dalle procedure concertative stabilite dal comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 come richiamate dall'art. 7 degli Accordi sottoscritti;

Preso atto che:

- ~ all'esito dello svolgimento dell'attività di interesse comune di cui all'Accordo territoriale sottoscritto, in sede di Gruppo di lavoro paritetico costituito tra Provincia e Comune di Vigolzone, nella seduta del 3 Dicembre 2012 è stato svolto il confronto sulla proposta di approvazione del PAE elaborata dalla Provincia;
- ~ la Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n.... del 10 dicembre 2012 ha formulato l'Intesa di cui all'art. 27 comma 9 lett. a) della L.R. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;
- ~ il Consiglio comunale di Vigolzone, con atto n..... del, ha preso atto della proposta di approvazione del PAE ed ha approvato la presente Intesa;
- ~ la Giunta provinciale ha approvato la presente Intesa con atto n... del

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- ~ la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- ~ la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche;
- ~ la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- ~ il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- ~ il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

- ~ la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- ~ il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- ~ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- ~ il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- ~ il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- ~ la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l’Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all’elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- ~ la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ la circolare regionale recante “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- ~ il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- ~ il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- ~ il Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ~ il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- ~ il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- ~ il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- ~ il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- ~ il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio

provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;

~ il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

~ il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

~ il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Contenuti in premessa)

1. La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Intesa e si devono intendere quindi integralmente riportate.

ARTICOLO 2

(Condivisione e conferma principi e criteri della copianificazione)

1. Con la sottoscrizione della presente Intesa il Comune di Vigolzone esprime il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 4, e 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, riconfermando gli obiettivi strategici condivisi in sede di Accordo territoriale stipulato tra Comune e Provincia il 14 novembre 2011 quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE.

ARTICOLO 3

(Oggetto ed effetti dell'Intesa)

1. La presente Intesa è stipulata ai sensi del comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e per gli effetti di cui all'art. 21 della medesima legge e di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 al fine di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE del Comune di Vigolzone e costituisce condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE.
2. Il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE del Comune di Vigolzone è la Provincia cui compete lo svolgimento delle relative attività garantendo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti, i principi richiamati al precedente art. 2.
3. Gli effetti e la valenza di PAE per il Comune firmatario hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del PIAE come definita ai sensi dell'art. 27, comma 13, della L.R. n. 20/2000.

4. A seguito dell'entrata in vigore del PIAE con effetti e valore di PAE, la pianificazione del Comune di Vigolzone per il settore delle attività estrattive è rappresentata dal Piano per le attività estrattive come costituito dagli elaborati di cui al successivo art. 4 della presente Intesa, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 5 che definisce le parti del PIAE per le quali la conclusione del procedimento per la sua approvazione non produce gli effetti approvativi del PAE comunale.
5. Gli elaborati del PAE, vigente alla data di approvazione del PIAE 2011, conservano validità ove non esplicitamente modificati nell'ambito del processo di copianificazione.

ARTICOLO 4 ***(Allegati all'Intesa)***

1. Sono allegati alla presente Intesa in formato digitale, per formarne parte sostanziale e integrante e supportarne i contenuti, gli elaborati costitutivi del PAE del Comune di Vigolzone elencati nell'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PIAE.

ARTICOLO 5 ***(Disposizioni relative alle previsioni escluse dall'Intesa)***

1. Le seguenti previsioni del PIAE non sono oggetto della presente Intesa:
 - a) il volume estraibile di 130.000 m³ (di cui 100.000 m³ di ghiaie alluvionali e 30.000 m³ di limi argillosi per rilevati) pianificato quale incremento PIAE 2011 all'interno del Polo estrattivo n. 16 "Il Follo" in Comune di Vigolzone, come indicato nella Tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma dell'art. 5 delle Norme attuative del PIAE;
 - b) il volume estraibile di 360.000 m³ (argille da laterizi) pianificato quale incremento PIAE 2011 all'interno del Polo estrattivo n. 17 "Cà di terra" in Comune di Vigolzone, come indicato nella Tabella n. 1 inserita dopo l'ultimo comma dell'art. 5 delle Norme attuative del PIAE.
2. L'attuazione comunale delle previsioni del PIAE elencate nel precedente comma del presente articolo è subordinata al loro recepimento nel PAE attraverso l'avvio e la positiva conclusione di un procedimento di adeguamento al PIAE.

ARTICOLO 6 ***(Oneri a carico delle Parti e collaborazione per il monitoraggio)***

1. A seguito dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, la Provincia consegnerà al Comune gli elaborati di PAE in formato digitale.
2. Il Comune si impegna a collaborare con la Provincia per il monitoraggio della pianificazione nel settore delle attività estrattive con lo scopo di assicurare una verifica continua sul suo stato di attuazione, sulle ricadute delle scelte strategiche e delle politiche/azioni dei piani, nonché per il controllo degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali.

ARTICOLO 7

(Adempimenti successivi all'approvazione della Variante PIAE con effetti di PAE)

1. Compete al Comune pubblicare gli elaborati del PAE sul proprio sito *web*, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia, nonché, al fine di garantire le misure conoscitive stabilite dalla normativa in materia di valutazione ambientale dei piani, il parere motivato VAS e la dichiarazione di sintesi.
2. Alla Provincia compete sia provvedere alla pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di avvenuta approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, sia richiedere alla Regione la pubblicazione sul BURERT e garantire la consultazione dal proprio sito *web* del PIAE e del PAE, del parere motivato VAS e della dichiarazione di sintesi.

ARTICOLO 8

(Durata e modificazioni alla pianificazione)

1. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato.
2. In ordine a successivi progetti di Variante al PIAE promossi dall'Amministrazione provinciale comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4, il Comune valuterà se avvalersi della facoltà disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 21 della L.R. n. 20/2000 e 23 della L.R. n. 7/2004 in materia di copianificazione. Eventuali Varianti al PIAE comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4 approvate in assenza di accordo tra i soggetti firmatari la presente Intesa conserveranno esclusivamente il valore e gli effetti di PIAE.

ARTICOLO 9

(Controversie relative all'Intesa)

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finali)

1. La presente Intesa, sottoscritta in doppio originale, viene depositata agli atti della Provincia di Piacenza e del Comune di Vigolzone.

Piacenza,

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI VIGOLZONE

INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI RIVERGARO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000 PER IL CONFERIMENTO AL PIANO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000 E DELL'ART. 23 DELLA L.R. N. 7/2004.

TRA

la PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata dall'Assessore per la Programmazione e lo Sviluppo economico del territorio, urbanistica e politiche per la montagna, Avv. Patrizia Barbieri, nata a il, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale (Via Garibaldi, n. 50 -Piacenza), che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. del

E

il COMUNE DI RIVERGARO rappresentato dal Sindaco,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale (Via..... -.....), che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n..... del

Premesso che:

- ~ con la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 recante "Disciplina delle attività estrattive", la Regione Emilia-Romagna ha introdotto una normativa specifica per le attività estrattive e la loro pianificazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche definite in particolare dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dal Piano territoriale regionale (brevemente PTR), nonché per promuovere la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative;
- ~ nel perseguire le predette finalità, ispirandosi ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, la predetta legge regionale ha definito gli strumenti della pianificazione nel settore delle attività estrattive prevedendo tre livelli di governo: il livello regionale che, attraverso il PTR, definisce le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi, il livello provinciale che, attraverso il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente PIAE), deve definire la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale di dieci anni, individuare i poli estrattivi di valenza sovracomunale, definire i criteri e gli indirizzi per la pianificazione comunale, nonché i criteri e le metodologie per la coltivazione e per le sistemazioni finali, ed infine, il livello comunale che, attraverso il Piano per le attività estrattive (brevemente PAE), dà attuazione alle previsioni provinciali articolando e specificando le direttive e gli indirizzi del PIAE eventualmente demandando ad una successiva pianificazione particolareggiata (obbligatoria nelle aree interessate dai poli individuati dal PIAE) la razionale organizzazione delle fasi at-

~ tuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva e fermo restando quanto disposto in materia dalla L.R. n. 9/1999;

~ secondo quanto già previsto da un modello generale di semplificazione del sistema della pianificazione introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998 (art. 57) e normato in ambito regionale dall'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000, l'art. 23 della legge regionale n. 7 del 2004 ha successivamente disciplinato la materia introducendo la possibilità che il PIAE possa assumere valore ed effetti di PAE comunale, a condizione che ne faccia richiesta l'Amministrazione comunale interessata, previa Intesa da perfezionare tra Provincia e Comuni interessati secondo le procedure previste dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e quindi nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplina anche il procedimento approvativo del PIAE;

~ nel settore delle attività estrattive, la legge regionale n. 7 del 2004 consente quindi la definizione di un sistema della pianificazione provinciale e comunale attraverso un unico procedimento amministrativo governato dalla Provincia, ma con la partecipazione dei Comuni interessati, con la finalità di semplificare le procedure e ridurre i tempi necessari per rendere operative le decisioni assunte, in quanto l'approvazione del PIAE con effetti di PAE consente ai Comuni di dare immediata attuazione alle relative previsioni alla scala comunale;

~ le disposizioni dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, nel disciplinare la facoltà di conferimento al PIAE del valore e degli effetti del PAE, stabiliscono che, in tali casi, il PIAE deve individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n.17/1991:

- a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
- b) la localizzazione degli impianti connessi;
- c) le destinazioni finali su delle aree oggetto di attività estrattiva,
- d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
- f) le relative norme tecniche.

Atteso che:

~ la Giunta provinciale, in esito al processo di monitoraggio del PIAE vigente, considerando necessario, non solo al fine del rinnovo della validità decennale del Piano, ritenuto strategico per l'economia piacentina, e per l'adeguamento alle sopravvenute indicazioni pianificatorie del PTCP, ma anche per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la realizzazione delle opere pubbliche nonché per la reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 2003-2010, come peraltro richiesto dalle Associazioni di categoria degli operatori nel settore estrattivo e da alcuni Comuni che hanno attuato completamente le previsioni del PIAE vigente, con atto del 25 febbraio 2011, n. 36, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, ha dato formale avvio alla procedura di revisione generale del PIAE, approvando il Documento preliminare, il Quadro conoscitivo e la Valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale (ValSAT), che rappresenta gli esiti di una valutazione preliminare degli effetti complessivi che deriveranno dall'attuazione delle scelte indicate dal Documento preliminare;

~ nel corso della conferenza di pianificazione l'obiettivo della riduzione dei tempi legati allo svolgimento delle complesse procedure amministrative per giungere all'attuazione e all'effettiva operatività delle previsioni settoriali è stato ritenuto strategico, sia da parte dei soggetti pubblici, sia da parte delle Associazioni di categoria;

~ i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda hanno

manifestato l'interesse ad avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e dall'art. 21 della L.R. n. 20/2000, inerenti i processi di copianificazione discendenti dall'attuazione a livello regionale delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, per conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE;

Atteso quindi che.

- per la complessità dei temi che ne costituiscono oggetto, il processo di copianificazione, di cui al quadro normativo regionale sopra menzionato, ha comportato lo svolgimento preliminare di una procedura ampiamente partecipata e condivisa, coerente coi principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa ed espressamente finalizzata alla comune assunzione della titolarità dei risultati da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, sulla base di quanto definito in sede di Accordi territoriali stipulati il 14 novembre 2011 tra la Provincia e i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda;
- per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 e allo scopo di consentire lo svolgimento della procedura approvativa del PIAE con valore ed effetti di PAE in collaborazione ed in modo coordinato tra tutte le Amministrazioni interessate, gli Accordi territoriali sottoscritti hanno disciplinato i rapporti fra le Amministrazioni medesime e lo svolgimento condiviso delle attività tecniche ed amministrative necessarie per procedere, successivamente, alla stipulazione dell'Intesa ai sensi delle disposizioni regionali in materia di copianificazione e di concertazione stabilite dalla normativa urbanistica regionale, nella prospettiva dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni interessate, esteso all'intero processo di definizione dei contenuti del PIAE con effetti di PAE, in modo da pervenire ad una definizione ampiamente condivisa dei risultati e degli obiettivi che il processo di pianificazione avviato dalla Provincia si prefigge di raggiungere nel settore delle attività estrattive;
- in particolare, con gli Accordi sottoscritti, la Provincia e i Comuni firmatari hanno riconosciuto, quale obiettivo strategico condiviso, la necessità di promuovere la definizione, all'interno del sistema della pianificazione provinciale, delle previsioni comunali nel settore delle attività estrattive, attraverso un unico procedimento amministrativo, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per rendere operative le decisioni pubbliche in un settore economico di rilievo quale è quello delle attività estrattive, mentre, sul piano organizzativo, sono stati definiti:
 - a) i tempi per la conclusione del procedimento per l'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE e, quindi, i termini endoprocedimentali assegnati ai Comuni per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
 - b) le forme di collaborazione alle attività tecniche di predisposizione dei contenuti del PIAE con valore ed effetti di PAE, compresa l'interscambiabilità dei documenti elaborati, degli studi, dei dati e di ogni informazione utile all'elaborazione del PIAE con valenza di PAE;
 - c) i costi relativi alla redazione e alla duplicazione degli elaborati di PAE e l'impegno dei Comuni ad assumere a loro carico i relativi oneri;
- in particolare, l'art. 7 degli Accordi stipulati con ciascun Comune ha disciplinato:
 1. le procedure di stipulazione dell'Intesa, ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, prevedendo l'impegno della Provincia a predisporre una bozza di Intesa da sottoporre all'esame dei singoli Gruppi di lavoro paritetici previsti tra la Provincia e ciascun Comune firmatario degli Accordi territoriali;
 2. l'invio a ciascun Comune affinché provveda a sottoporla al Consiglio comunale

per l'approvazione, fermo restando che la mancata sottoscrizione dell'Intesa non consentirà di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE e che nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'adesione agli Accordi territoriali o di mancata sottoscrizione dell'Intesa, la Provincia potrà procedere ai sensi del successivo art. 9, commi 3 e 4, degli Accordi territoriali medesimi.

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari è la Provincia e ad essa compete organizzare l'attività amministrativa e tecnica, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, nel rispetto della disciplina procedimentale di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni dell'Accordo, nonché l'adozione e approvazione della parte normativa e cartografica del PAE dei Comuni definendo il contenuto del Piano comunale;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro, costituiti per ciascun Comune e disciplinati dall'art 5 degli Accordi sottoscritti, e dalle procedure concertative di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 che disciplinano l'espressione dell'Intesa da parte del Consiglio comunale prima dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE comunale;

Considerato che, in esito alla concertazione svolta ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 e in conformità agli Accordi territoriali sottoscritti il 14 novembre 2011 con i Comuni di Castelvetro piacentino, Gossolengo, Gragnano, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro Vigolzone e Villanova sull'Arda, nonché in esito al confronto con i predetti Comuni svolto in sede di Gruppi paritetici:

- ~ con atto n. 23 del 26 marzo 2012, il Consiglio provinciale ha adottato, ai sensi degli articoli 27 e 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, la Variante generale al PIAE, costituita dagli elaborati elencati nell'art. 4, comma 1, delle Norme allegate al Piano stesso;
- ~ per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali con i Comuni sopra elencati, la Variante al PIAE è stata adottata con valore ed effetti di PAE per i Comuni predetti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 23 della L.R. n. 7/2004, sulla base degli elaborati costitutivi elencati per ciascuno dei Comuni sopra indicati nell'art. 4, comma 2, delle Norme PIAE;
- ~ ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 17/1991, la Variante al PIAE adottata individua sia per i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
 - a. l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
 - b. la localizzazione degli impianti connessi;
 - c. le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
 - d. le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
 - e. le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
 - f. le relative norme tecniche.
- ~ a seguito delle misure conoscitive attivate, anche ai fini della valutazione ambientale, e delle riserve formulate dalla Giunta regionale (atto n. 1174 del 6 agosto 2012), e in esito al successivo confronto svolto con i Comuni interessati al processo di copianificazione in

sede di singoli Gruppi paritetici, il Consiglio provinciale, con atto n. 90 del 12 ottobre 2012, ha approvato le controdeduzioni, nei termini indicati negli allegati sub n. 1, 2, 3, 4 e 5 al provvedimento consiliare stesso, con conseguente modifica degli elaborati adottati ai fini dell'acquisizione dell'Intesa regionale di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000, nonché ai fini dell'acquisizione dell'Intesa da parte dei Comuni firmatari degli Accordi territoriali di copianificazione secondo le procedure stabilite dall'art. 7 degli Accordi stessi;

- ~ in data 24.10.2012, la documentazione di piano adeguata alla decisione consiliare è stata inoltrata alla Regione richiedendo l'espressione dell'Intesa;
- ~ con atto della Giunta regionale n.... del 10 dicembre 2012 la Regione ha espresso l'Intesa di cui all'art. 27, comma 9, lettera a), della L.R. n. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;

Rilevato che:

- ~ in forza della normativa regionale in materia di copianificazione e per effetto della sottoscrizione degli Accordi territoriali, il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante generale al PIAE con valore ed effetti di PAE dei Comuni firmatari l'accordo è la Provincia;
- ~ la partecipazione dei Comuni al procedimento di copianificazione è stata assicurata dai Gruppi paritetici di lavoro disciplinati, per ciascun Comune, dall'art 5 degli accordi sottoscritti e viene garantita dalle procedure concertative stabilite dal comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 come richiamate dall'art. 7 degli Accordi sottoscritti;

Preso atto che:

- ~ all'esito dello svolgimento dell'attività di interesse comune di cui all'Accordo territoriale sottoscritto, in sede di Gruppo di lavoro paritetico costituito tra Provincia e Comune di Rivergaro, nella seduta del 3 Dicembre 2012, è stato svolto il confronto sulla proposta di approvazione del PAE elaborata dalla Provincia;
- ~ la Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n.... del 10 dicembre 2012 ha formulato l'Intesa di cui all'art. 27 comma 9 lett. a) della L.R. 20/2000 e il parere motivato di cui agli artt. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 della L.R. n. 20/2000;
- ~ il Consiglio comunale di Rivergaro, con atto n..... del, ha preso atto della proposta di approvazione del PAE ed ha approvato la presente Intesa;
- ~ la Giunta provinciale ha approvato la presente Intesa con atto n... del

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- ~ la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- ~ la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche;
- ~ la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- ~ il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- ~ il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);

- ~ la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- ~ il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- ~ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- ~ il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- ~ il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- ~ la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l’Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all’elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- ~ la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- ~ la circolare regionale recante “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- ~ il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- ~ il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- ~ il Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ~ il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- ~ il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- ~ il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- ~ il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- ~ il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio

provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;

- ~ il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- ~ il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- ~ il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Contenuti in premessa)

1. La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Intesa e si devono intendere quindi integralmente riportate.

ARTICOLO 2

(Condivisione e conferma principi e criteri della copianificazione)

1. Con la sottoscrizione della presente Intesa il Comune di Rivergaro esprime il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 4, e 27, comma 9, lettera b), della L.R. n. 20/2000, riconfermando gli obiettivi strategici condivisi in sede di Accordo territoriale stipulato tra Comune e Provincia il 14 novembre 2011 quali elementi qualificanti il processo di copianificazione avviato al fine di conferire alla Variante generale al PIAE il valore e gli effetti di PAE.

ARTICOLO 3

(Oggetto ed effetti dell'Intesa)

1. La presente Intesa è stipulata ai sensi del comma 9, lettera b), dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e per gli effetti di cui all'art. 21 della medesima legge e di cui all'art. 23 della L.R. n. 7/2004 al fine di conferire al PIAE il valore e gli effetti di PAE del Comune di Rivergaro e costituisce condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE.
2. Il soggetto titolare del procedimento relativo all'approvazione della Variante al PIAE con valore ed effetti di PAE del Comune di Rivergaro è la Provincia cui compete lo svolgimento delle relative attività garantendo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti, i principi richiamati al precedente art. 2.
3. Gli effetti e la valenza di PAE per il Comune firmatario hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del PIAE come definita ai sensi dell'art. 27, comma 13, della L.R. n. 20/2000.
4. A seguito dell'entrata in vigore del PIAE con effetti e valore di PAE, la pianificazione del Comune di Rivergaro per il settore delle attività estrattive è rappresentata dal Piano per le attività estrattive come costituito dagli elaborati di cui al successivo art. 4 della presente Intesa, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 5 che definisce le parti del PIAE per le

quali la conclusione del procedimento per la sua approvazione non produce gli effetti approvativi del PAE comunale.

5. Gli elaborati del PAE, vigente alla data di approvazione del PIAE 2011, conservano validità ove non esplicitamente modificati nell'ambito del processo di copianificazione.

ARTICOLO 4

(Allegati all'Intesa)

1. Sono allegati alla presente Intesa in formato digitale, per formarne parte sostanziale e integrante e supportarne i contenuti, gli elaborati costitutivi del PAE del Comune di Rivergaro elencati nell'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PIAE.

ARTICOLO 5

(Disposizioni relative alle previsioni escluse dall'Intesa)

1. Le seguenti previsioni del PIAE non sono oggetto della presente Intesa:
 - a) il volume estraibile di 150.000 m³ (ghiaie alluvionali) pianificato quale incremento PIAE 2011, assegnato al Comune di Rivergaro e pianificabile dal Comune in zone non tutelate, come indicato nell'art. 8 e nella Tabella n. 4 inserita dopo l'ultimo comma dell'art. 8 medesimo delle Norme attuative del PIAE.
2. L'attuazione comunale delle previsioni del PIAE elencate nel precedente comma del presente articolo è subordinata al loro recepimento nel PAE attraverso l'avvio e la positiva conclusione di un procedimento di adeguamento al PIAE.

ARTICOLO 6

(Oneri a carico delle Parti e collaborazione per il monitoraggio)

1. A seguito dell'approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, la Provincia consegnerà al Comune gli elaborati di PAE in formato digitale.
2. Il Comune si impegna a collaborare con la Provincia per il monitoraggio della pianificazione nel settore delle attività estrattive con lo scopo di assicurare una verifica continua sul suo stato di attuazione, sulle ricadute delle scelte strategiche e delle politiche/azioni dei piani, nonché per il controllo degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali.

ARTICOLO 7

(Adempimenti successivi all'approvazione della Variante PIAE con effetti di PAE)

1. Compete al Comune pubblicare gli elaborati del PAE sul proprio sito *web*, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia, nonché, al fine di garantire le misure conoscitive stabilite dalla normativa in materia di valutazione ambientale dei piani, il parere motivato VAS e la dichiarazione di sintesi.
2. Alla Provincia compete sia provvedere alla pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di avvenuta approvazione del PIAE con valore ed effetti di PAE, sia richiedere alla Regione la

pubblicazione sul BURERT e garantire la consultazione dal proprio sito *web* del PIAE e del PAE, del parere motivato VAS e della dichiarazione di sintesi.

ARTICOLO 8

(Durata e modificazioni alla pianificazione)

1. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato.
2. In ordine a successivi progetti di Variante al PIAE promossi dall'Amministrazione provinciale comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4, il Comune valuterà se avvalersi della facoltà disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 21 della L.R. n. 20/2000 e 23 della L.R. n. 7/2004 in materia di copianificazione. Eventuali Varianti al PIAE comportanti l'adeguamento degli elaborati di PAE di cui al precedente art. 4 approvate in assenza di accordo tra i soggetti firmatari la presente Intesa conserveranno esclusivamente il valore e gli effetti di PIAE.

ARTICOLO 9

(Controversie relative all'Intesa)

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finali)

1. La presente Intesa, sottoscritta in doppio originale, viene depositata agli atti della Provincia di Piacenza e del Comune di Rivergaro.

Piacenza,

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI RIVERGARO



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 278 del 14/12/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 3279/2012

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E I COMUNI DI CASTELVETRO, GOSSOLENGO, GRAGNANO, MONTICELLI D'ONGINA, NIBBIANO, PIACENZA, PODENZANO, PONTE DELL'OLIO, RIVERGARO, VIGOLZONE E VILLANOVA SULL'ARDA PER IL CONFERIMENTO ALLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE), ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 26 MARZO 2012, DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, COMMA 4, E 27, COMMA 9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 19/12/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 278 del 14/12/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 3279/2012

**Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E I COMUNI DI CASTELVETRO,
GOSSOLENGO, GRAGNANO, MONTICELLI D'ONGINA, NIBBIANO, PIACENZA,
PODENZANO, PONTE DELL'OLIO, RIVERGARO, VIGOLZONE E VILLANOVA SULL'ARDA
PER IL CONFERIMENTO ALLA VARIANTE AL PIANO INFRAREGIONALE PER LE
ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE), ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.
23 DEL 26 MARZO 2012, DEL VALORE ED EFFETTI DI PIANO COMUNALE PER LE
ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, COMMA 4, E 27, COMMA
9, LETTERA B), DELLA L.R. N. 20/2000.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 04/01/2013

Sottoscritta
per la Dirigente del Servizio DOTT.SSA
PEVERI ORIELLA
(ROSSI MARIA)
con firma digitale